

REGOLAMENTO DEL SENATO

Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura ^(*)

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Senatori Segretari.

2. Sull'ipotesi di integrazione in deroga al comma 2 dell'art. 5 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Senatori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

3. Qualora, per effetto della delibera di cui al comma 2 della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 4 si procede altresì

^(*) Deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 1° febbraio 2023 (*Gazz. Uff.* n. 29 del 4 febbraio 2023).

alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

4. Il Presidente stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti, in numero non superiore a due per i Gruppi non rappresentati e non superiore a uno per i Gruppi di maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 3, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo».